



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2003
COM(2003) 789 definitivo

2003/0296 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto

La presente proposta di regolamento è intesa a definire una cornice comune in cui inquadrare gli apporti degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali europei per settore istituzionale. Tali conti sono considerati necessari ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM). Da tali conti si ritiene di poter ricavare importanti informazioni sui comportamenti economici e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, i quali non possono essere individuati sulla base della semplice analisi dei dati elaborati a livello del totale dell'economia.

Ciò è affermato chiaramente nel piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000, in cui è precisato che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti trimestrali per settore e che questi conti devono essere trasmessi entro novanta giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

Inoltre la quinta relazione del comitato economico e finanziario sull'attuazione del piano d'azione dell'UEM, approvata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, individua come unica rilevante carenza delle statistiche dell'Unione economica e monetaria la mancanza di informazioni sui comportamenti delle famiglie e delle imprese nel ciclo economico. Il comitato economico e finanziario ha invitato pertanto gli Stati membri a adottare e ad applicare il regolamento sui conti trimestrali per settore istituzionale.

Per predisporre la normativa è stata istituita la Task Force congiunta Banca centrale europea/Eurostat "Conti settoriali trimestrali". Un esercizio pilota è stato condotto per verificare la fattibilità della rilevazione di dati per tali conti e per stimare la copertura attuale di ciascuna variabile a livello europeo. La bozza di regolamento è stata discussa dal gruppo di lavoro "Conti nazionali" nel maggio 2003, dal comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti nel giugno 2003 e dal comitato del programma statistico nel settembre 2003.

2. Contenuto

I temi principali affrontati nella bozza di regolamento sono presentati qui di seguito.

Elenco di variabili

L'elenco delle variabili è stato oggetto di un'approfondita discussione nell'intento di soddisfare le esigenze degli utenti in termini sia di disponibilità sia di qualità dei dati, pur limitando l'onere gravante sugli Stati membri.

Per soddisfare le esigenze degli utilizzatori è necessaria una serie completa di conti, dal conto della generazione dei redditi primari al conto del capitale, sia per le risorse e gli impieghi sia per i saldi contabili. Ciò consentirà anche approfonditi controlli della coerenza, importanti per la qualità dei risultati.

Al fine di limitare l'onere gravante sugli Stati membri, in un primo tempo non è richiesta la trasmissione di dati con riguardo al conto della produzione, alla ripartizione delle operazioni inerenti ai redditi da capitale, tranne gli interessi, e al reddito da impresa. Per includere tali

operazioni aggiuntive nel programma di trasmissione si renderà necessaria una decisione adottata applicando la procedura del comitato.

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

Il fabbisogno di dati è stato limitato a quanto è necessario per la compilazione dei conti europei. Si propone pertanto che tutti gli Stati membri trasmettano dati dettagliati per il complesso delle operazioni dei due settori fondamentali: amministrazioni pubbliche (S.13) e resto del mondo (S.2). I paesi il cui PIL è inferiore all'1% del totale UE25 saranno esentati dalla trasmissione di dati sulle operazioni degli altri settori (società e famiglie). La soglia dell'1% è stata scelta per rendere tollerabile l'impatto dell'incompletezza della copertura sugli aggregati UE (cfr. allegato 2). Sulla base degli ultimi dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, tutti gli attuali Stati membri ad eccezione del Lussemburgo sono tenuti a fornire i dati per tutti i settori. Tra i paesi aderenti soltanto la Polonia dovrà trasmettere la serie completa di dati (cfr. allegato 1).

Termine di trasmissione

Per conseguire l'obiettivo fissato nel piano d'azione gli Stati membri dovranno trasmettere i dati per i conti settoriali trimestrali al più tardi 90 giorni dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Questo termine potrebbe essere modificato in futuro, applicando la procedura del comitato, di un massimo di cinque giorni, in modo da ridurre al minimo le conseguenze sul processo di compilazione degli Stati membri.

Esigenze di coerenza

È importante fornire agli utenti conti settoriali trimestrali coerenti con i corrispondenti dati trasmessi in virtù della normativa europea esistente. Tali esigenze di coerenza vanno rispettate in particolare per i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e per i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia.


I dati relativi ai conti settoriali trimestrali devono anche essere coerenti con i dati annuali (non finanziari) dei settori istituzionali. Se i dati annuali, quando vengono calcolati indipendentemente dai trimestri, non sono disponibili nel momento in cui sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre, per tale trimestre possono essere trasmessi dati provvisori in modo da consentire a Eurostat di compilare i conti europei. Tali dati provvisori devono essere successivamente rettificati allorché i corrispondenti dati annuali sono trasmessi a Eurostat.

Procedura del comitato

Il comitato del programma statistico sarà consultato conformemente alla procedura di regolamentazione per le misure di esecuzione di cui all'articolo 7 del regolamento proposto.

Allegato 1


Ripartizione percentuale per paese del PIL UE25 (media 2000 – 2001 – 2002)



Fonte : NewCronos, tema 2, aggregati, PIL, prezzi correnti, 3 luglio 2003

Allegato 2

Copertura del PIL UE25 in funzione della soglia prescelta



Fonte : NewCronos, tema 2, aggregati, PIL, prezzi correnti, 3 luglio 2003

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Nel piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti devono essere trasmessi entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.
- (2) Nella relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, è sollecitata la piena applicazione entro il 2005 delle iniziative ad elevata priorità in diversi campi, tra cui quella relativa ai conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.
- (3) Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'Unione economica e monetaria è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sui comportamenti economici e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, non individuabili sulla base dei dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.
- (4) La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzazione di un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo è rappresentato dalla ricerca della coerenza tra tutti

¹ GU C [...] del [...], pag. [...]

² GU C [...] del [...], pag. [...]

³ GU C [...] del [...], pag. [...]

questi conti e, con riferimento ai conti del resto del mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

- (5) Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁴ si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri. I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia della zona europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea allorché questi sono insediati nella zona europea in questione.
- (6) L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁵.
- (7) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.
- (8) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (9) Il comitato del programma statistico e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento definisce una cornice comune in cui inquadrare gli apporti degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

⁴ GU L 310 del 30.11.1996, pag.1.

⁵ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.
2. Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione riguardo a una articolazione delle operazioni elencate nell'allegato per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3. I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente va trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.
4. Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
5. La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il primo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il termine massimo del 30 giugno 2005. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

Articolo 3

Obblighi in merito alla trasmissione dei dati

1. Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1% del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.
2. La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo a prezzi correnti complessivo della Comunità rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.
3. La percentuale (1%) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
4. Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe non possono avere una durata superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Definizioni e standard

Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96⁷ (nel prosieguo "regolamento SEC").

Articolo 5

Fonti dei dati e requisiti di coerenza

1. Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando la priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

2. I dati comunicati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.
3. I dati trimestrali comunicati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

Articolo 6

Standard di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Entro un anno dalla prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.
3. Gli Stati membri che adottano importanti modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi ne informano la Commissione entro un termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore di tali modifiche.

⁷ GUL 310 del 30.11.1996, pag.1.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

- (a) la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
- (b) la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2;
- (c) la revisione dei termini delle trasmissioni trimestrali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4;
- (d) la modifica della percentuale (1%) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
- (e) la definizione di standard di qualità dei dati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom⁸.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni del suo articolo 8.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazione sull'applicazione del regolamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

- (a) fornirà informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;

⁸ GUL 181 del 28.6.1989, pag. 47.

- (b) valuterà i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;
- (c) individuerà le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato

Trasmissione dei dati

		IMPIEGHI							RISORSE						
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2	S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo	Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
P.1	Produzione								X		X	X	X	X	
P.2	Consumi intermedi	X		X	X	X	X								
P.3	Spesa per consumi finali	X				X	X								
P.31	Spesa per consumi individuali	X				X	X								
P.32	Spesa per consumi collettivi	X				X									
P.5	Investimenti lordi	X		X	X	X	X								
P.51	Investimenti fissi lordi	X		X	X	X	X								
P.5N	Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore	X		X	X	X	X								
P.6	Esportazioni di beni e servizi							X							
P.7	Importazioni di beni e servizi														X
D.1	Redditi da lavoro dipendente	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.2	Imposte sulla produzione e sulle importazioni	X	X	X	X	X	X		X				X		X
D.21	Imposte sui prodotti	X	X						X				X		X
D.29	Altre imposte sulla produzione	X		X	X	X	X		X				X		X
D.3	Contributi	X				X		X	X	X	X	X	X	X	
D.31	Contributi ai prodotti	X				X		X	X	X					
D.39	Altri contributi alla produzione	X				X		X	X		X	X	X	X	
D.21-D.31	Imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti								X	X					

		IMPIEGHI							RISORSE						
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2	S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo	Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
D.4	Redditi da capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.41	Interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.4N	Redditi da capitale diversi dagli interessi	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.42	Utili distribuiti dalle società	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
D.43	Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.44	Redditi da capitale attribuiti agli assicurati	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X
D.45	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
D.5	Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.	X		X	X	X	X	X	X				X		X
D.6	Contributi e prestazioni sociali	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.61	Contributi sociali	X					X	X	X		X	X	X	X	X
D.62	Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.63	Trasferimenti sociali in natura	X				X	X		X					X	
D.7	Altri trasferimenti correnti	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.71	Premi netti di assicurazione contro i danni	X		X	X	X	X	X	X			X	X		X
D.72	Indennizzi di assicurazione contro i danni	X			X			X	X		X	X	X	X	X
D.7N	Altri trasferimenti correnti n.c.a.	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.8	Rettifiche per variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve dei fondi pensione	X		X	X	X	X	X	X					X	X
D.9	Trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
D.91	Imposte in conto capitale	X		X	X		X	X	X				X		
D.9N	Contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
K.1	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	
K.2	Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	X		X	X	X	X	X							

		SALDI CONTABILI						
		S1	S1N	S11	S12	S13	S14_S15	S2
		Totale economia	Totale economia non specificato	Società non finanziarie	Società finanziarie	Amministrazioni pubbliche	Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Resto del mondo
B.1G	Valore aggiunto lordo	X	X	X	X	X	X	
B.1N	Valore aggiunto netto	X	X	X	X	X	X	
B.2G	Risultato lordo di gestione	X		X	X	X	X	
B.3G	Reddito misto lordo	X					X	
B.4G	Reddito lordo da impresa	X		X	X		X	
B.5G	Saldo dei redditi primari, lordo	X		X	X	X	X	
B.6G	Reddito disponibile lordo	X		X	X	X	X	
B.7G	Reddito disponibile corretto lordo	X				X	X	
B.8G	Risparmio lordo	X		X	X	X	X	
B.9	Accreditamento/indebitamento	X		X	X	X	X	X
B.11	Saldo degli scambi di beni e servizi con il resto del mondo							X
B.12	Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo							X